

All'Ufficio territoriale del Governo di

OGGETTO: Accesso a copia delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimento utilizzatore di animali, a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ex art. 12 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 e a - copia delle comunicazioni, di cui all'art. 7 del d. lgs. 116/92 cit

L'U.T.G. per la Provincia di chiede il parere di questa Commissione sulla richiesta, presentata il 13 dicembre 2014, dalla sede locale della Onlus, di ottenere:

- copia delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimento utilizzatore di animali, a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ex art. 12 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116;
- copia delle comunicazioni, di cui all'art. 7 del d. lgs. 116/92 cit., inviate a partire da luglio 2011 e relative agli stabilimenti, esistenti sul territorio della provincia di, e che questi sono tenuti ad inviare alla Prefettura.

La richiesta è fondata sugli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché sul d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (in particolare, la norma secondo cui tutte le informazioni relative all'ambiente, ivi compresa la fauna - artt. 1 e 2 - sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta senza onere di dichiarare il proprio interesse - art. 3), rilevando, in particolare, come la sia un ente morale riconosciuto dal Ministero dell'interno, "portatrice di interessi diffusi alla tutela del rispetto dell'integrità psicofisica e della vita degli animali, con scopo sociale statutario di tutela e promozione dei loro diritti, e funzioni di monitoraggio su tutte le attività che comportano l'uso di animali, e dunque parte strettamente interessata nel caso in questione , in quanto si tratta di uso di animali a fini sperimentali".

Orbene, questa Commissione deve allo stato rilevare come l'intero d. lgs. 116/1992 sia stato abrogato dall'art. 42, IV comma, del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 26, sicché si invita codesto Ufficio a chiarire se persista tuttora interesse, ed in quali precisi termini, all'evasione del quesito proposto.

Ad ogni buon conto si rammenta che nessuna informazione potrà essere rilasciata all'Associazione richiedente prima di aver notificato la richiesta di accesso ai titolari degli stabilimenti interessati, i quali hanno certamente la posizione di controinteressati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 segg. della l. 241/1990, e dell'articolo 3 d.P.R. 12 aprile 2006, n.184.

Prof

OGGETTO: accesso dei genitori agli elaborati degli studenti minorenni

Il richiedente Prof. docente dell'Istituto d'istruzione superiore e richiede a questa Commissione un parere su di una "una questione di rilievo che ha stimolato a scuola lo sviluppo di un acceso dibattito", che viene di seguito così esposta.

Fino a qualche tempo addietro, gli insegnanti di quell'Istituto – ma una breve ricerca ha permesso di appurare che la prassi è diffusa sull'intero territorio nazionale – nel corso dell'anno scolastico affidavano agli studenti le loro prove scritte, corrette e valutate, affinché questi li recapitassero ai genitori – o chi per essi – i quali ne potevano così prendere visione.

Una parte dei docenti dello stesso Istituto, tuttavia, ha sospeso tale invio, sia perché in qualche caso si è verificato che gli studenti dichiarassero di aver smarrito le prove loro consegnate, sia perché, in generale, si dubita che tale prassi sia conforme alle norme primarie e regolamentari che regolano l'accesso agli atti amministrativi.

Del resto, secondo il richiedente, mancherebbe una normativa chiara per il settore scuola: e solo in alcuni Istituti sarebbe stato approvato un regolamento interno, il quale consentirebbe l'accesso alle prove di verifica, dopo la presentazione di una richiesta da parte delle famiglie, senza tuttavia che le prove escano materialmente dall'edificio scolastico, se non in copia.

Ebbene, non è anzitutto dubbio che gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche, formati dagli studenti nel corso dell'anno scolastico, rientrano – se non altro per la loro funzione di accertare e comprovare il livello di apprendimento del discente, rilevante anche negli scrutini finali – nella categoria dei documenti amministrativi, nella definizione che ne dà l'art. 22, I comma, lett. d) della l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui è tale "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Gli elaborati, appunto per la loro rilevata finalità devono essere detenuti e conservati per il tempo prescritto dall'Amministrazione scolastica, inizialmente dagli insegnanti della relativa materia e successivamente dall'Istituto per tale, secondo procedure di archiviazione qui non rilevanti: certo è che le prove devono restare nella costante disponibilità dei soggetti responsabili, e non possono essere consegnate a terzi, tanto meno per essere asportate fuori dal luogo destinato alla loro conservazione, con rischio di distruzione e smarrimento.

Non vi è peraltro dubbio che i familiari degli studenti abbiano legittimazione a prendere visione delle prove presso il soggetto che al momento legittimamente le detiene (dapprima l'insegnante, e quindi il soggetto a ciò designato) e, ove lo chiedano, a estrarne copia – previo pagamento dei prescritti diritti (sul fatto che le prove scritte costituiscano documenti amministrativi accedibili cfr. C.d.S., VI, 21 maggio 2009, n. 3147).

In difetto di una disciplina più specifica, adottata dal singolo Istituto potranno comunque trovare applicazione le procedure per l'accesso stabilite dal d.P.R. 12 aprile 2006, n.184: se non è dubbio che per l'accesso dei genitori agli elaborati degli studenti minorenni, nessun assenso a questi deve essere richiesto, stante l'esercizio della potestà su questi esercitata, per i maggiorenni sembra necessario richiedere un loro preventivo e generalizzato assenso, ove non s'individuino un titolo che giustifichi la prosecuzione nell'attività di assistenza e tutela esercitata dai loro genitori, almeno sino al compimento del percorso scolastico secondario.

In questo senso è il parere della Commissione.

Sig.

OGGETTO: Richiesta di accesso a copia o estratto del verbale formato dalla Commissione medica ospedaliera

Il Maresciallo dell'Esercito espone nella sua istanza di essersi sottoposto il 17 dicembre 2014 a visita medica, presso la competente Commissione medica ospedaliera del Dipartimento di medicina militare legale di, per accertare una patologia medica, asseritamente dipendente da causa di servizio.

Il seguente 30 dicembre 2014, e dunque tredici giorni dopo, l'interessato chiese copia o estratto del verbale formato dalla Commissione medica, richiamando a fondamento sia gli artt. 22 segg. della l. 241/90, sia il d.P.R. 12 aprile 2006 n.184.

Peraltro, proseguendo l'interessato "a tutt'oggi" – cioè al 3 febbraio 2015 – egli non aveva ancora ricevuto "nessuna comunicazione per quanto da me richiesto nel bene o nel male": per cui chiede senz'altro a questa Commissione di valutare se, data "la palese violazione della normativa vigente" prima citata, "possano ricorrere gl'estremi normativi per un'eventuale azione risarcitoria del danno da me subito nei confronti del Dipartimento di medicina militare legale di".

Osserva la Commissione:

Non v'è dubbio che il Maresciallo ... abbia titolo a ottenere copia del verbale, relativo alla visita medica effettuata, essendo tra l'altro funzionale al procedimento per riconoscimento di causa di servizio da lui avviato. E, considerato che tra la visita, la richiesta di copia, e il quesito a questa Commissione sono trascorsi meno di cinquanta giorni, non è implausibile che, dopo il 3 febbraio, l'interessato abbia ricevuto quanto attendeva.

Se così non fosse, si osserva che l'ordinamento appresta gli strumenti di tutela, incluso, in astratto, il risarcimento del danno, su cui peraltro non spetta alla Scrivente esprimersi, essendo ciò estraneo alle sue competenze, salvo rilevare come non risulti ben chiaro quale concreto danno ingiusto l'interessato possa qui lamentare per effetto dell'asserita inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, in relazione ad un intervallo così breve.

È comunque escluso che, *in subiecta materia*, possa trovare applicazione l'indennizzo di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2 *bis* della l. 241/90, non solo perché riguarda presumibilmente solo i procedimenti funzionali all'emanazione di un provvedimento amministrativo, ma, soprattutto, perché la norma non si applica nelle ipotesi di silenzio qualificato, come è invece quello che ci occupa, dato che,

ex art. 25, IV comma, l. 241/90, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.

In questo senso è il parere della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Enna

FATTO

Il Sig., in servizio presso il commissariato di polizia di Stato di, riferisce di aver presentato in data 10 dicembre 2014 richiesta di accesso alle schede di valutazione di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno per gli anni 2013 e 2014, senza nulla aggiungere sulle motivazioni della richiesta.

Parte resistente non dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturatosi, il Seminara ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 febbraio u.s. la Commissione, preso atto della presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente, chiedeva all'amministrazione di notificare loro il ricorso. In data 24 aprile 2015 parte resistente ha trasmesso nota con la quale da atto di aver assolto l'incombente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica ai controinteressati e della mancata opposizione all'accesso di costoro, rileva la fondatezza del gravame stante la strumentalità della richiesta di accesso in ordine alla tutela di situazione giuridicamente rilevante riferibile al medesimo ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Enna

FATTO

La Sig.ra, dipendente di ruolo dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica di operatore contabile, riferisce di aver presentato in data 17 dicembre 2014 richiesta di accesso alle schede di valutazione di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno per il 2014 ai fini dell'erogazione del premio di produttività, unitamente agli atti propedeutici a tale valutazione.

Parte resistente non dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturatosi, la ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 10 febbraio u.s. la Commissione, preso atto della presenza di soggetti controinteressati non individuabili dalla ricorrente, chiedeva all'amministrazione di notificare loro il ricorso. In data 20 aprile 2015 parte resistente ha trasmesso nota con la quale da atto di aver assolto l'incombente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica ai controinteressati e della mancata opposizione all'accesso di costoro, rileva la fondatezza del gravame stante la strumentalità della richiesta di accesso in ordine alla tutela di situazione giuridicamente rilevante della ricorrente medesima.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor in data 10/03/2015, nella sua qualità di consigliere comunale, presentava un'interrogazione con risposta scritta e non una richiesta di copia di atti relativi, in particolare, agli incarichi di progettazione e direzione lavori conferiti allo Studio denominato

Successivamente l'istante formalizzava la richiesta di accesso in una prima fase qualificata dall'Amministrazione come mera interrogazione e richiesta di informazioni.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha presentato una memoria alla Commissione in cui rileva di aver trasmesso la documentazione richiesta attraverso il dirigente del Settore LL.PP. ing., con nota prot. n. 8172 del 13/05/2015. La suddetta memoria, con la documentazione allegata, risulta indirizzata anche all'istante.

Il Comune ha, altresì, evidenziato le ragioni del ritardo nella risposta, da considerarsi comunque tempestiva in relazione all'istanza di accesso effettivamente formalizzata.

DIRITTO

Si rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e vista la memoria contenente la documentazione richiesta in sede di accesso, la Commissione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte dall'Amministrazione in esito all'esposto presentato dall'istante finalizzato a favorire un' "*inchiesta disciplinare*" su un "*suo subordinato*", il Maresciallo, sostenendo che lo stesso avrebbe fornito rassicurazioni circa il buon esito di un tentativo di accordo bonario.

La vicenda cui si riferisce il ricorso risale al mese di ottobre 2011, allorquando il Mar., allora Comandante della Stazione di, ebbe ad esaminare e trattare i fatti esposti dal signor, relativi ad un credito vantato da questi nei confronti della signora

Per la soluzione della questione nel mese di marzo 2012 avvenne un tentativo di bonaria composizione del dissidio ai sensi del R.D. n.773 del 18 giugno 1931, esperito presso la Stazione Carabinieri di Firenze, alla presenza di entrambe le parti. Nella circostanza la donna rifiutò ogni possibilità di accordo, precisando, di aver conferito mandato un legale, anche in virtù del fatto che il signor, in data 25 febbraio 2011, aveva depositato una denuncia per truffa e/o insolvenza fraudolenta.

La Stazione Carabinieri negava l'accesso motivando il diniego in ragione della sottrazione al diritto di accesso della documentazione richiesta (ai sensi dell'art. 1050 del D.P.R. 90/2010)

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria indicando le ragioni del diniego e ricostruendo ampiamente la vicenda.

DIRITTO

L'Amministrazione ha motivato il diniego di accesso sulla base della previsione di cui all'art. 1050 del D.P.R. 90/2010 e citando, in particolare, nella memoria le disposizioni di cui alle lettere e) ed l) del citato disposto normativo.

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava è diretta a conoscere le determinazioni adottate a seguito dell'esposto presentato dall'istante medesimo.

Nella memoria depositata l'Amministrazione ha chiarito che l'esposto venne trasmesso, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che instaurava un procedimento per il quale il P.M., non ravvisando alcuna fattispecie penalmente rilevante nella condotta del Mar., chiedeva l'archiviazione, poi disposta dal GIP all'esito dell'opposizione proposta dal Sig., per l'infondatezza della notizia di reato.

Ha, altresì, dedotto che la vicenda è stata vagliata sotto il profilo disciplinare, anche attraverso l'audizione dell'istante sia da parte degli Ufficiali dell'Arma di Rovigo sia da parte del Comandante della Compagnia di Legnago ed ha rappresentato che, nella vicenda, non fossero stati ritenuti sussistenti comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico del Maresciallo, tanto che era stata disposta l'archiviazione della pratica da parte del Comando Legione Carabinieri "Veneto".

Per quanto sopra, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento limitatamente all'ostensione del provvedimento finale di archiviazione del procedimento disposta dal Comando Legione Carabinieri "Veneto".

Ed invero, ai sensi del richiamato art. 1050 del D.P.R. 90/2010, lett. l. che qui rileva per i procedimenti disciplinari il diritto all'accesso è sottratto fino all'emanazione del provvedimento, non ricorrendo nella specie l'ipotesi di sottrazione *ad tempus* "per 50 anni", in quanto le informazioni richieste (in ordine all'adozione del provvedimento finale) non è stato evidenziato fossero tali da ledere *"il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale"*.

L'istante ha, peraltro, motivato il ricorso sulla necessità di valutare l'opportunità di intraprendere azioni "di rivalsa" nei confronti del Mar., il che qualifica l'interesse dell'accidente come difensivo, restando indifferenti e non di competenza dell'Amministrazione o della Commissione, le valutazioni in ordine alla assenza di responsabilità in capo al Mar., peraltro già vagliate in sede penale e amministrativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Interno

FATTO

La Signora deduce di aver rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2012 alla Prefettura di Pordenone, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formatosi del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che – anche a voler prescindere dalla mancata produzione della istanza a suo tempo formulata – il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che la ricorrente stessa deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Pordenone nel corso dell'anno 2012.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

FATTO

L'On., in qualità di deputato capogruppo del presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha formulato un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, ad una serie di documenti riguardanti la ristrutturazione della "nave scuola" Amerigo Vespucci ed, in particolare dei seguenti atti:

- 1) prospetto risorse finanziarie previste per la ristrutturazione della Nave Scuola Amerigo Vespucci;
- 2) progetto di ristrutturazione complessiva strutturale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del personale di bordo;
- 3) copia dei processi verbali delle riunioni del Consiglio di Sicurezza e Servizio di Prevenzione e Protezione, dal 15 maggio 2008 ad oggi, con particolare riferimento ai lavori in alberata e relativi DPI anticaduta.

A sostegno dell'istanza, diretta all'Ufficio per i rapporti con il Parlamento del Ministero della Difesa, ha rappresentato che la documentazione richiesta era finalizzata all'esercizio del mandato parlamentare.

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 7 aprile 2015, motivando il diniego in ragione del fatto che lo "*status di parlamentare ed il connesso esercizio del mandato di rappresentanza politica, posti a fondamento dell'istanza*", non legittimano una richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.

L'On., a mezzo del proprio difensore, ha adito il Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria, ribadendo la legittimità del diniego, citando precedenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa a sostegno della tesi esposta e rilevando, altresì, l'esistenza di un disegno di legge volto a modificare la l. 241/90 per ampliare il diritto di accesso dei parlamentari.

DIRITTO

La Commissione, in mancanza di modifiche normative, allo stato solo *in itinere* (atto Camera 1761 menzionato nella memoria dell'Amministrazione) intende dare continuità al proprio orientamento di carattere generale (in tal senso v. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, parere del

15.5.2003, parere del 26 aprile 1996 e 28 febbraio 2000; di recente v. parere del 17 gennaio 2013), in base la quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno *status* del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato.

Peraltro, al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull'attività amministrativa del Governo e per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento altri e più specifici mezzi d'indagine.

La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti, esercitata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome disciplinate dai Regolamenti parlamentari.

La Commissione, rileva, altresì, che l'istanza di accesso è stata motivata solo in ragione dell'*"esercizio del mandato parlamentare"* e, come tale è stata ritenuta dall'Amministrazione insuscettibile di accoglimento, in quanto lo *status* dell'istante è stato ritenuto inidoneo a differenziare l'interesse della richiedente, nell'ambito della l. 241/90. Né appare sufficiente per consentire di qualificare l'interesse dell'istante come differenziato la circostanza che il deputato faccia parte della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in quanto l'appartenenza alla Commissione non consente di per sé un indiscriminato diritto di accesso agli atti dell'articolazione del Governo ordinariamente competente sulla materia trattata dalla Commissione medesima.

Mette conto rilevare che, nel caso di specie, l'Amministrazione, pur rigettando l'istanza, ha ritenuto di assicurare *"la disponibilità di questo Gabinetto a soddisfare ogni esigenza informativa, connessa alla materia trattata che, all'esito della presentazione dl atto di controllo e/o di indirizzo, sarà fornita nei modi previsti dai regolamenti parlamentari"*. Il che lascia presumere che, nell'ambito degli strumenti tipici e dei rapporti di leale collaborazione istituzionale, l'Amministrazione possa dare soddisfazione all'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo Statale “.....” di Roma

FATTO

La Prof.ssa ha presentato, in data 26 agosto 2013, una istanza di accesso presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ed alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione:

- nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Prot. 10997 del 30 aprile 2013; ;
- nota Liceo Statale “.....” di Roma prot. 1016 del 9 maggio 2013;
- nota Liceo Statale “.....” di Ariccia prot. 451 del 7 maggio 2013;
- qualsiasi altro documento relativo all'istruttoria avviata dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, anche in merito all'accesso abusivo nel sistema informatico “SIDI” del MIUR con la conseguente manipolazione dei dati effettuati dopo la chiusura dei nodi.

A motivazione della richiesta la ricorrente afferma voler tutelare i propri interessi nel procedimento giudiziario relativo alla propria attività lavorativa di docente ed agli illegittimi provvedimenti emanati a suo danno dai Dirigenti Scolastici del Liceo Statale “.....” di Roma e del Liceo Statale “.....” di Ariccia.

In data 6 ottobre 2013, la ricorrente ha rinnovato l'istanza di accesso precedentemente inviata, stante il silenzio delle Amministrazioni resistenti.

In data 31 ottobre 2013, la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente che l'istanza di accesso deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in quanto quest'ultimo detiene i documenti chiesti dalla ricorrente. Nella comunicazione, l'Amministrazione ha, altresì, sollecitato l'U.S.R. del Lazio “*ad effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla richiesta di accesso formulata dall'interessata.*”

In data 18 novembre 2013, la Prof.ssa ha rinnovato l'istanza del 26 agosto 2013 inviandola alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R., che era sempre stata nell'elenco dei destinatari fin dall'invio della prima istanza.

In data 7 gennaio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 13 gennaio 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che “*le ragioni del supposto diniego non sono di competenza dei Dirigenti Scolastici.*”

Nelle date del 13 e 14 gennaio 2014, la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. ha inviato delle memorie nelle quali dimostra di aver comunicato alla ricorrente che *“potrà visionare quanto richiesto presso questo Ufficio – stanza 412 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.”*

Con decisione del 16 gennaio 2014, la Scrivente ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

In data 14 febbraio 2014, la Prof.ssa ha inviato per conoscenza alla Scrivente una comunicazione inviata all'Amministrazione resistente nella quale contesta di non aver ricevuto tutti i documenti chiesti nella loro interezza in sede di accesso agli atti effettuato in data 28 gennaio 2014.

Nello specifico risultano omessi i seguenti atti:

- 1) tutti gli atti relativi all'istruttoria attivata dalla Direzione Generale del Personale Scolastico in merito alle violazioni segnalate dalla scrivente sin dal 26 aprile 2012;
- 2) due pagine in calce alla nota di chiarimenti del Liceo Statale “.....” prot. n. 451 del 7 maggio 2013.

A fronte di queste omissioni, la ricorrente ribadisce la propria istanza di accesso a tutti gli atti richiesti nell'istanza originaria.

In data 12 maggio 2014, la Prof.ssa ha chiesto alla Scrivente, a fronte del silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente, di poter rendere accessibili una serie di documenti relativi alla nota prot. n. 2008/A18 FP del 7 settembre 2012 della D.S. del Liceo Statale “.....”.

In data 29 maggio 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la documentazione necessaria al giudizio è già in possesso dell'istante ed allegata ai ricorsi proposti dalla stessa. L'Amministrazione allega nuovamente la nota 451 RIS del 7 maggio 2013 e la nota prot. 364 RIS del 16 marzo 2012, chieste nuovamente dalla ricorrente.

In data 31 maggio 2014, il Liceo Statale “.....” di Roma ha inviato una memoria nella quale dichiara di non essere in possesso di alcun documento chiesto dalla ricorrente.

In data 3 giugno 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la vicenda contro tre Dirigenti Scolastici ed il M.I.U.R. è stata in discussione presso il Tribunale di Tivoli ed il Giudice ha convocato le parti per la sentenza per il 21 aprile 2015.

Con decisione del 17 giugno 2014 la Scrivente ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

In data 30 giugno 2014, la Prof.ssa ha presentato una istanza di accesso presso la Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti relativi all'istruttoria concernente l'abusivo accesso al sistema SIDI, inclusi tutti gli atti citati nel prospetto “Cronologia del contenzioso” allegato alla nota Democrito prot. 1016 del 9 maggio 2013, a cui la ricorrente ha avuto accesso in data 28 gennaio 2014. La Prof.ssa chiede, altresì, di accedere ad una serie di atti citati nella nota prot. 12606 del 12 maggio 2014 connessi all'istruttoria.

In data 6 agosto 2014, la ricorrente ha effettuato l'accesso ai soli documenti relativi alla nota prot. 12606 in quanto l'U.S.R. del Lazio *“si fa riserva di consegnare gli ulteriori atti richiesti non appena in possesso dell'Ufficio scrivente.”*

In data 11 agosto 2014, la ricorrente ha inviato una diffida ad adempiere alla Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R..

In data 25 agosto 2014, l'U.S.R. del Lazio ha comunicato alla ricorrente che potrà visionare ed estrarre copia della nota prot. 364/ris. del 16 marzo 2012 del D.S. del Liceo Statale *“.....”*. L'Amministrazione afferma, altresì, che tutti gli altri documenti chiesti e non concessi alla Prof.ssa in data 30 giugno 2014 non sono detenuti stabilmente dall'U.S.R. del Lazio e suggerisce di presentare istanza di accesso direttamente alle Istituzioni scolastiche ed Uffici che hanno emanato gli atti in questione.

In data 14 settembre 2014, la Prof.ssa ha inviato una istanza di accesso al Liceo Statale *“.....”* di Ariccia finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di una serie di documenti.

In data 5 ottobre 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego parziale dell'U.S.R. del Lazio.

Nelle date dell'8 e del 9 ottobre 2014, il Liceo Statale *“.....”* di Ariccia ha inviato due memorie nelle quali ribadisce che gli atti necessari per la trattazione della causa sono stati tutti depositati presso il Tribunale di Tivoli oltre ad essere già in possesso dell'istante.

In data 9 ottobre 2014, il Liceo Statale *“.....”* di Roma ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni espresse nelle precedenti memorie inviate alla Scrivente.

In data 10 ottobre 2014, il Liceo Statale *“.....”* di Roma ha inviato una seconda memoria nella quale afferma di essere in attesa del pronunciamento della sentenza del Tribunale di Tivoli il 21 aprile 2015, a seguito della conclusione della fase istruttoria del procedimento.

Con decisione del 28 ottobre 2014, la Scrivente ha interrotto i termini di legge, invitando l'U.S.R. del Lazio ad inviare l'istanza alle Amministrazioni che detengono stabilmente i documenti chiesti dalla ricorrente.

In data 19 dicembre 2014, l'U.S.R. del Lazio ha inviato alla Scrivente una comunicazione nella quale fornisce prova di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, alla decisione della Scrivente inviando l'istanza di accesso al Liceo Statale *“.....”* di Roma a seguito del sollecito effettuato dalla Prof.ssa L'U.S.R. del Lazio fa, altresì, presente che la Prof.ssa, nel sollecito inviato, ha allegato una istanza di accesso presentata, in data 14 settembre 2014, al Liceo Statale *“.....”* di Roma nella quale la ricorrente chiede di accedere ad una serie di documenti prodotti dal Liceo Statale *“.....”* di Roma menzionati nella *“Cronologia del contenzioso”* allegata alla nota prot. 1016 del 9 maggio 2013 indirizzata all'U.S.R. del Lazio che sono gli stessi chiesti in data 30 giugno 2014 all'U.S.R. del Lazio.

In data 7 gennaio 2015, l'U.S.R. del Lazio ha nuovamente comunicato alla Scrivente di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, all'invio dell'istanza al Liceo Statale "....." di Roma.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, ha invitato il Liceo Statale "....." di Roma a pronunciarsi sull'istanza di accesso limitatamente ai documenti dallo stesso detenuti, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Il Liceo statale, con nota del 13.3.2015, inviata, per conoscenza, alla Commissione, ha trasmesso alla ricorrente i documenti *de quibus*.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 29.4.2015, avendo preso atto della cessazione della materia del contendere, per effetto dell'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente, dichiarava l'improcedibilità del ricorso.

La signora, in data 18.5.2015, chiedeva alla Commissione di rivedere la decisione adottata all'esito dell'adunanza del 29.4.2014, sul presupposto che sarebbe stata del tutto ignorata dalla stessa la nota del 25 marzo 2015, con cui la ricorrente, avendo segnalato le deliberate omissioni, gli occultamenti e le mistificazioni operate dalla Dirigente scolastica, aveva chiesto di prendere adeguati provvedimenti al riguardo.

DIRITTO

La richiesta di revisione (*rectius*: revocazione) della decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza del 29.4.2015 deve esser dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente individuato specifici errori di fatto risultanti da agli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare la decisione in questione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrenti:,,,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

FATTO

I signori,,,, dipendenti di ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di rappresentanti delle OOSS AgID, AgID e AgID, per la migliore tutela degli interessi giuridici dei propri iscritti dipendenti dell'AgID, presentavano in data 24 Marzo 2015 alla AgID (prot. N. 99 del 24/0312015) una richiesta formale per acquisire copia della seguente documentazione:

- ogni atto documentale, esito di sentenza od eventuale atto transattivo che ha portato l'Amministrazione ad assegnare al dipendente la qualifica di dirigente di II fascia dell'Area 1 Dirigenza del Ccnl Ministeri.

L'AgID con nota N. 129 del 23 Aprile 2015, notificava al controinteressato (anch'egli dipendente AgID) la richiesta di accesso e invitava le rappresentanze delle organizzazioni sindacali istanti a precisare, entro il termine perentorio di 5 giorni, l'interesse giuridicamente rilevante posto a base della richiesta stessa, nonché il nesso tra l'esercitato diritto di accesso e la situazione giuridicamente rilevante presupposta che si intende tutelare, atteso che la generica legittimazione del sindacato non può tradursi in iniziative avulse da un concreto immediato e diretto interesse individuale.

I ricorrenti con nota del 24 aprile 2015 precisavano che presso l'Agenzia prestano servizio un nucleo di dipendenti inquadrati dal CCNL DigitPA quali "Professionali" e altre figure professionali i cui requisiti e le cui competenze sono assimilabili, se non superiori a quelle di ricerca, che hanno dunque interesse ad ottenere il medesimo trattamento che l'Agenzia ha disposto in favore del Nicastri.

I rappresentanti delle OOSS AgID, AgID e AgID, in data 8 maggio 2015, adivano la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del differimento opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 l'AgID comunicava al controinteressato (individuato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett.c) della legge 241/90) la richiesta, precisando che entro 10 giorni poteva presentare una motivata opposizione.

La Commissione, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della motivata opposizione al rilascio della documentazione da parte del Dott., in relazione al presente ricorso, ha necessità di acquisire

dall'AgID la documentazione con cui il medesimo abbia eventualmente manifestato la propria motivata opposizione al rilascio di atti relativi alla sua nomina a dirigente di II fascia dell'Area I Dirigenza del Ccnl Ministeri.

PQM

La Commissione invita l'AgID ad inviare l'atto di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – D.P. di Firenze

FATTO

La Signora ha presentato, in data 17/3/2015 istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia denuncia di successione (successione testamentaria di) del 18/11/2013 n. — registrata presso la sede di Firenze volume n.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere il predetto documento per verificare la consistenza patrimoniale del Sig., erede del *de cuius*, e suo ex marito, al fine di difendersi nella causa da questi promossa per la modifica delle condizioni di divorzio.

A seguito di un'integrazione documentale richiesta dall'Agenzia, quest'ultima, in data 9.4.2015, a mezzo mail, ha negato l'accesso rilevando che, dalla documentazione prodotta emergeva esclusivamente il riferimento alla necessità da parte dei litiganti, di presentare le ultime tre dichiarazioni dei redditi e non era stato, pertanto, autorizzato dal giudice il rilascio della denuncia di successione.

La Sig.ra, ha adito il Difensore civico della regione Toscana che ha trasmesso gli atti alla Commissione, per il seguito di competenza trattandosi di diniego di accesso di un'Amministrazione statale, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria articolando ulteriormente le ragioni del diniego di accesso.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione è fondato sulla mancanza di un'autorizzazione del giudice, necessaria per consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Il diniego dell'Amministrazione, al di là della stringata motivazione, comunque ampliata nella memoria successivamente depositata a questa Commissione, si fonda essenzialmente sul disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986.

La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986 per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 (anche in relazione a “*i divieti e gli obblighi a carico di terzi?*”).

Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie di a soggetti terzi, diversi dalle “*parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita*” può avvenire soltanto su autorizzazione del “*pretore competente*”. (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture).

Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la *ratio* stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia pendente in punto di richiesta di modifica dell'assegno divorzile.

Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli “*atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi*”, ma ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

La Commissione osserva, infine, che non è di ostacolo alla ostensione del documento richiesto, la presenza di altri “coeredi” interessati alla successione, in quanto, anche ai sensi del comma 7 dell'art. 241. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici quali sono, nel caso di specie, quelli che la legge attribuisce al convenuto al fine di difendersi nella causa promossa dall'ex coniuge per la modifica delle condizioni di divorzio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Agenzia Complessa di Nocera Inferiore

FATTO

La Signora ha presentato richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) nota Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, che deduce essere menzionata nella delibera di reiezione indennità di mobilità;
- 2) documentazione interna relativa al procedimento istruttorio.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver interesse a comprendere le motivazioni, nonché i riferimenti legislativi e normativi posti alla base della decisione di rigetto dell'indennità di mobilità.

Deduce, altresì, che l'Amministrazione, in data 30 marzo 2015, autorizzava parzialmente l'accesso, non consentendo, tuttavia, la visione della nota del Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, nè l'estrazione di copia della documentazione costituita da due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20/10/2014 e del 16/1/2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Veniva, pertanto, ribadita la richiesta di visione e copia dell'intera documentazione (nota Ministero del Lavoro e posta elettronica interna), anche con l'omissione dei nominativi dell'elenco.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento del 23/4/2015, comunicato tramite la pec.

L'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si duole del diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La sottrazione all'accesso di tali documenti non può esser giustificata sulla base della norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione, che si riferisce esclusivamente a documenti relativi all'attività di consulenza prestata dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da legali esterni.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà inoltre provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014. Nelle more dell'espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'espletamento dell'incombenza di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor, in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si duole del diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La sottrazione all'accesso di tali documenti non può esser giustificata sulla base della norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione, che si riferisce esclusivamente a documenti relativi all'attività di consulenza prestata dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da legali esterni.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà inoltre provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014. Nelle more dell'espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università dell'istruzione e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio

FATTO

La Signora, docente collocata nella graduatoria per la classe di concorso C 520, riferisce di aver presentato già in data 2 dicembre 2014 istanza di accesso alla domanda di inclusione nella graduatoria di istituto II fascia per gli anni scolastici 2014-2017 nonché documenti e titoli allegati dai professori e, motivando la richiesta in ragione della asserita erronea valutazione operata nei propri confronti dei titoli allegati e del conseguente erroneo posizionamento in graduatoria.

Parte resistente ha riscontrato detta istanza concedendo l'accesso alla domanda di inclusione ed alla copia della dichiarazione della controinteressata relativa al conseguimento del titolo di abilitazione in II fascia; l'accesso alla documentazione della Sig.ra veniva negato sulla scorta di opposizione manifestata dalla medesima all'ostensione domandata dalla odierna ricorrente.

Pertanto, in data 2 marzo u.s. la Sig.ra reiterava la richiesta di accesso sia ai documenti relativi alla Sig.ra (ad eccezione di quello già rilasciato dall'amministrazione) e sia con riferimento alla Sig.ra

L'amministrazione, con nota del 31 marzo 2015, negava l'accesso con riferimento alla documentazione della, richiamando la precedente opposizione manifestata dalla medesima e comunicata alla ricorrente in data 14 gennaio 2015 al momento dell'accesso, e con riguardo alla documentazione della esposito affermando di averla già concessa nella stessa occasione.

Contro tale diniego la Signora ha depositato ricorso in data 27 aprile chiedendone l'accoglimento. In data 19 maggio parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo alle professoressa e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili Direzione Centrale

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha sollecitato in data 19.3.2013 la definizione del procedimento volto all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992, formulando, tramite l'Avv., istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ha adito in data 28/4/2015 la Commissione.

Con memoria del 22/5/2015 il Ministero dell'Interno ha comunicato che l'istruttoria è ancora in corso, in quanto non sono tuttora pervenute le osservazioni al 10 bis inviato all'interessato in data 19 febbraio 2015, avendo il ricorrente riportato condanna penale.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione per la determinazione dei motivi del ritardo di avanzamento della pratica, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, cui non risulta rilasciata procura, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento ed è pertanto inammissibile.

La Scrivente sottolinea per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – filiale Roma – Ufficio ex IPOST

FATTO

Il Sig., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 7 aprile 2015 richiesta di accesso ai propri modelli PA04 relativi ai versamenti contributivi analitici e mensili versati a beneficio dell'esponente da Poste Italiane nel biennio gennaio 1995 dicembre 1996.

Parte resistente non ha riscontrato l'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 15 maggio u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'interesse del ricorrente si configura come endoprocedimentale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, essendo la documentazione richiesta direttamente riferibile al ricorrente, circostanza quest'ultima che indubabilmente è idonea a conferire al ricorrente la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il signor, avendo proposto in data 2 febbraio 2015 all'ufficio INPS di Roma un ricorso gerarchico avverso il provvedimento con cui non era stata riconosciuta la sua esposizione all'amianto di n. 436 settimane nel periodo compreso tra l'1.1.1978 ed il 31.12.1990, con nota del 12.4.2015, chiedeva di poter accedere al provvedimento con cui l'INPS aveva deciso il predetto ricorso.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 14.5.2015, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso all'atto richiesto.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, a condizione che l'Amministrazione abbia già adottato il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente che è legittimato, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ad accedere all'atto in questione, quale atto conclusivo di un procedimento attivato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto chiede all'amministrazione resistente di riesaminare la questione nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENEA – Unità Centrale Personale

FATTO

Il Sig. riferisce di essere vincitore di procedura concorsuale bandita nel 2010 per l'immissione nei ruoli del personale dell'ENEA e che, a seguito di comunicazione all'esponente della lettera di assunzione con contestuale invito a prendere servizio, si doleva della circostanza per cui la proroga del termine iniziale richiesto al fine della sottoscrizione del contratto motivata dalla lontananza del luogo di residenza dell'odierno ricorrente (Bruxelles), consisteva in appena tre giorni.

Di talché, in data 20 aprile 2013 ha presentato richiesta di accesso a numerosi documenti tutti relativi alle assunzioni disposte a far data dal dicembre 2012, con annesse motivazioni circa i tempi seguiti dall'amministrazione resistente, alle domande di differimento di assunzione e relativa eventuale concessione da parte dell'ENEA, alla documentazione posta a fondamento delle richieste di differimento da parte dei candidati assunti dopo il 20 dicembre 2012, nonché, in caso di proroga, la documentazione che attesti la concessione della medesima da parte dell'amministrazione resistente, assumendo di essere stato leso nel "proprio diritto all'assunzione".

Parte resistente con nota del 20 maggio ha negato l'accesso, ritenendo l'istanza presentata dal preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa e, in quanto tale, vietato dall'art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, invitandolo, qualora interessato, a formulare richiesta di accesso agli atti del concorso cui l'esponente ha preso parte indicando puntualmente i documenti eventualmente oggetto di interesse.

Contro tale determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 2 luglio 2013 parte resistente insiste per il rigetto del ricorso. Nella seduta della Commissione del 18 luglio 2013 si sospendeva la decisione in attesa della notifica del gravame ai controinteressati, vale a dire coloro che avevano preso servizio nel torno di tempo di cui alle premesse in fatto (20-31 dicembre 2012 ed eventuali prese di servizio successive).

In data 9 settembre 2013 il fa presente di aver richiesto i documenti relativi alle prese di servizio anche antecedenti tale data, chiedendo alla scrivente di estendere l'incombente istruttorio anche a costoro. Con ulteriore comunicazione del 18 ottobre il ricorrente ha chiesto che comunque il ricorso venga deciso nel merito.

In data 16 ottobre 2013 parte resistente ha riferito di aver notificato il ricorso ai controinteressati. Successivamente, riferisce l'odierno ricorrente, si sono succeduti altri accadimenti sempre ruotanti alla vicenda sommariamente descritta, culminati con una richiesta di accesso datata 8 aprile 2015 con la

quale l'istante domandava l'accesso a diversi documenti di cui era venuto a conoscenza in occasione di precedenti e (a dire del ricorrente) parziali accessi effettuati presso l'amministrazione. Tale richiesta veniva riscontrata dall'amministrazione in data 17 aprile successivo, con la quale si opponeva al ricorrente il diniego – oggi impugnato – motivato dall'assenza di interesse qualificato all'accesso.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. Con memoria datata 29 maggio 2015 e pervenuta alla Commissione il successivo 8 giugno, l'amministrazione resistente ha svolto le proprie difese.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si ribadisce la sussistenza di interesse qualificato in capo al ricorrente, come peraltro già affermato nella precedente decisione della scrivente del 25 ottobre 2013, trattandosi di documentazione riferita al medesimo procedimento che ha originato il primo procedimento giustiziale incardinato nel 2013.

Tale circostanza rende a monte illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione e oggi gravato, determinando di conseguenza l'accoglimento del ricorso. Né a conclusioni differenti può pervenirsi alla luce delle difese svolte dall'amministrazione resistente. In particolare, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato il medesimo notificato ai controinteressati, si osserva che per orientamento consolidato del giudice amministrativo nelle procedure concorsuali non si rinvencono controinteressati in senso tecnico, atteso che i partecipanti ad una gara, al momento della presentazione della relativa domanda, è come se abdicassero alla propria riservatezza, facendo "transitare" i documenti prodotti nell'ambito della medesima procedura nell'alveo della pubblicità. Anche la circostanza secondo cui il ricorrente non avrebbe più alcuna azione a tutela da esperire, considerato il lasso di tempo intercorso dai fatti relativamente ai quali è stata formulata la domanda di accesso, non coglie nel segno. Il diritto di accesso, invero, è situazione giuridica soggettiva autonoma, svincolata dall'esame della fondatezza delle posizioni giuridiche sottostanti e che l'accedente dichiara di voler tutelare. Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pordenone

FATTO

Il signor, in data 6.2.2015, rivolgeva alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Pordenone, presso la quale pendeva un procedimento a suo carico, un'istanza di accesso alla denuncia che aveva dato avvio al procedimento in questione.

In data 16.2.2015 l'istanza di accesso in questione veniva rigettata.

L'accedente, in data 15 aprile 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento in questione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni, a far data dalla comunicazione del rigetto della sua istanza di accesso, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico I.I.S.S. “.....”

FATTO

Il signor, visto l'interesse all'inserimento nella graduatoria di Istituto di terza fascia docenti per il triennio 2014/2017 di concorso C200, in data 9.12.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documenti pertinente al punteggio ottenuto dal sig. e dalla sig.ra

Il signor, in data 24.3.2015, formulava ulteriore istanza in cui rinnovava la richiesta di accesso, confidando che gli venisse fornita risposta positiva.

In data 13/5/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 9.12.2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Infatti, la richiesta di accesso è stato soltanto reiterata con la nota 24.3.2015.

Il ricorso alla Commissione proposto in data 13/5/2015 risulta pertanto tardivamente proposto.

La Commissione rileva, peraltro, che il ricorso come tale sarebbe inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai signori e, quale controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Agenzia Complessa di Nocera Inferiore

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del Lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

A sostegno dell'istanza deduceva di voler comprendere le motivazioni e le interpretazioni, nonché i riferimenti legislativi e normativi, che stavano alla base della decisione di reiezione dell'indennità di mobilità a seguito dell'intervenuto licenziamento.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

In detta sede il ricorrente ribadiva la volontà di estrarre copia dell'elenco visionato e delle mail visionate, oltre che del parere del Ministero del Lavoro dell'1/10/2014.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Con tempestivo ricorso il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inps il 20.5.2015 ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si duole del diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti

endoprocedimentali la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La sottrazione all'accesso di tali documenti non può esser giustificata sulla base della norma regolamentare richiamata dall'Amministrazione, che si riferisce esclusivamente a documenti relativi all'attività di consulenza prestata dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da legali esterni.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà inoltre provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'espletamento dell'incumbente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

Il Prof. rivolgeva il 1 aprile 2015 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria un'istanza di accesso relativa alla comunicazione con relativi allegati inviati in data 27/6/2012 al suddetto Ufficio dal direttore pro tempore del Conservatorio di, dott.ssa

Chiedeva inoltre a quale Ufficio fosse stata smistata e quindi acquisita la citata comunicazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, in data 15.05.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente, in data 26/5/2015 comunicava alla Commissione di aver messo a disposizione dell'accedente la documentazione richiesta, allegando apposita nota diretta al medesimo ed evidenziando che il ritardo era imputabile al mancato rinvenimento della nota negli atti dell'Amministrazione (e conseguentemente, non essendo possibile conoscere l'Ufficio al quale fu smistata la detta comunicazione).

Il Prof., in data 9 giugno 2015, inviava alla Commissione un'integrazione al ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Bari

FATTO

La signora, cittadina marocchina, avendo presentato in data 21.5.2010, la domanda di concessione della cittadinanza italiana, rivolgeva alla Prefettura di Bari un'istanza di accesso agli atti del procedimento instaurato con la predetta domanda, con raccomandata a.r. ricevuta dall'Amministrazione in data 13.3.2015.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 5 maggio 2015, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

L'Amministrazione, in data 26.5.2015, inviava una nota nella quale comunicava di aver invitato la ricorrente a concordare un appuntamento per accedere alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione dello stesso, reso accessibile la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, legale rappresentante della società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Parma

FATTO

Alla società Srl ed al signor, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. PR000001/2014-550-01 del 12/12/2014 della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma, con cui la DTL ha concluso gli accertamenti iniziati con accesso del 26.9.2014.

Con detto verbale si è proceduto all'inquadramento del sig. quale operaio meccanico (capo officina), CCNL Industria Autotrasporti C/T e di conseguenza sono stati conteggiati gli imponibili omessi sulla base degli importi effettivamente percepiti (come da fatture pagate acquisite agli atti del processo verbale) ed i relativi contributi in qualità di lavoratore dipendente della ditta

Parte ricorrente, in data 17/2/2015 ha richiesto l'accesso agli atti e le sommarie informazioni rese dai sig.ri,,,,

La Direzione resistente con provvedimento datato 26/2/2015 ha negato l'accesso agli atti, in quanto nel verbale sono contenute le motivazioni che hanno portato alle determinazioni delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro.

Ha inoltre rilevato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 43/13 ha fornito istruzioni operative alle proprie Direzioni Territoriali sul diritto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori. In particolare il Dicastero, traendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4035 del 31 luglio 2013), afferma la legittimità di sottrarre all'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori durante le verifiche ispettive.

Circa il rilascio delle fonti di prova acquisite nel corso degli accertamenti (ad esempio eventuali verbali di dichiarazione rese da soggetti terzi o documentazione diversa oltre quella prodotta dalla società ispezionata attraverso le quali si è pervenuti al calcolo degli addebiti ed alla determinazione della sanzioni amministrative a carico dell'azienda) ha espresso parere negativo al rilascio in quanto si ritengono sottratte al diritto di accesso, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 4/11/1994 n. 757.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente, nella qualità di Presidente del CdA, in data 12.3.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria del 17 aprile 2015, l'Amministrazione resistente ha ribadito che il verbale unico di accertamento e notificazione N. PR0000/20 14-550-01, adottato dai funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma nei confronti della società Srl, risulta essere adeguatamente motivato, nella descrizione dell'iter che ha condotto all'assunzione delle determinazioni nei confronti del datore di lavoro, con puntuale e precisa indicazione delle fonti di prova da cui trae origine la conclusione di merito, consentendo al trasgressore di impostare la propria difesa senza la necessità di conoscere il contenuto delle dichiarazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Commissione, quest'ultima in data 29/4/2015 ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la società Srl.

In data 22 maggio 2015 è pervenuta dichiarazione del signor, in cui si fa presente che i signori e attualmente prestano lavoro presso la società S.r.l. e che, e (in alcuni scritti) sono attualmente in cassa integrazione guadagni straordinari.

DIRITTO

In forza dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 *"Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi"*.

Essendo inibito alla Commissione disapplicare tale norma regolamentare, non si può non prendere atto della sottrazione all'accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori,,, e in sede ispettiva.

Nel caso di specie, infatti, i signori e sono tuttora dipendenti della società ricorrente, mentre i signori, e (in alcuni scritti) si trovano in trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).

Com'è noto, detto trattamento è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell'azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione e tra i requisiti, per il lavoratore, vi è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda destinataria della normativa CIGS.

Pertanto atteso che la sottrazione all'accesso permane ex art. 3, comma 1, lett. c) del citato D.M. *finché perduri il rapporto di lavoro*, il ricorso deve essere rigettato, sussistendo ancora un rapporto di lavoro presso la società Srl.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

FATTO

Il signor, nella qualità di rappresentante della, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in data 15 aprile 2015 presentava all'AGID una richiesta di accesso alla tabella di tutti gli emolumenti erogati dall'AGID ai propri dipendenti nonché della componente della retribuzione individuale, previa omissione del nominativo dei percettori.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza che l'organizzazione sindacale accedente fosse messa in condizione di verificare, all'atto del reinquadramento del personale di diverso trattamento contrattuale nel comparto Ministeri, secondo quanto disposto dalla legge istitutiva dell'AGID, la sussistenza di una proporzionalità tra trattamento e retribuzione.

L'AGID rigettava l'istanza di accesso, con nota del 22.4.2015, nella quale si sosteneva che la predetta istanza fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione datrice di lavoro.

L'organizzazione sindacale accedente, in data 6.5.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 27 maggio 2015, inviava una memoria nella quale, oltre a ribadire l'inammissibilità dell'istanza di accesso in questione, per esser preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, rappresentava l'impossibilità di fornire l'indicazione della retribuzione individuale distinta per fattispecie, senza consentire l'immediata identificazione dei dipendenti percettori di tale retribuzione e la conseguente violazione del loro diritto alla privacy.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente- ritenuto di dover condividere l'assunto dell'Amministrazione che i dipendenti percettori di retribuzione individuale siano facilmente identificabili, in caso di indicazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione individuale distinta per fattispecie, invita l'Amministrazione a comunicare agli stessi, quali soggetti controinteressati ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, l'istanza di accesso in questione, a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 186/2004, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incombenza e dell'eventuale

acquisizione dell'avviso dei contro interessati in ordine a tale istanza, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere all'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia

FATTO

La società, essendo creditore della Azienda Agricola & C. s.a.s. (attualmente cancellata), in persona del liquidatore e/o socio accomandatario, nonché del signore personalmente, per la somma di € 108.731,74, oltre successive spese legali (come risultante da una sentenza della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato), in data 13.4.2015, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia, un'istanza di accesso agli atti relativi alla successione del signor

L'Amministrazione, in data 5.5.2015, rigettava l'istanza di accesso in questione sostenendo la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai fini del rilascio delle informazioni richieste.

L'accedente, in data 15.5.2015, la signora, in data 2.2.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, in ragione del fatto che con esso si denuncia la lesione del diritto di accesso c.d. difensivo, garantito dall'art. 24, comma 7, della legge n.241/1990, essendo stata chiesta l'ostensione di atti la cui conoscenza da parte della società ricorrente è necessaria ai fini dell'esercizio del suo diritto di difendere in giudizio il credito menzionato nel ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva, a mezzo del proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Novara, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2013.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il signor, in data 13.2.2015, rivolgeva alla Amministrazione in epigrafe un'istanza di accesso volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 28 novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che la conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accedente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione per decidere nel merito ha necessità di sapere dall'Amministrazione resistente se effettivamente detiene i documenti chiesti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono sospesi.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di comunicare se i documenti richiesti dal ricorrente siano dalla stessa effettivamente detenuti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono sospesi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica

FATTO

Il signor, in data 17 marzo 2015, rivolgeva alla Amministrazione in epigrafe un'istanza di accesso volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 22 novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che la conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accidente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione per decidere nel merito ha necessità di sapere dall'amministrazione resistente se effettivamente detiene i documenti chiesti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di comunicare se i documenti richiesti dal ricorrente siano dalla stessa effettivamente detenuti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il signor, in data 16.3.2015, rivolgeva alla Amministrazione in epigrafe un'istanza di accesso volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 22 novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che la conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accidente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del tacito diniego opposto dall'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione per decidere nel merito ha necessità di sapere dall'amministrazione resistente se effettivamente detiene i documenti chiesti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di comunicare se i documenti richiesti dal ricorrente siano dalla stessa effettivamente detenuti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica

FATTO

Il signor, in data 23.2.2015, rivolgeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'istanza di accesso - pervenuta al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo Racc. A.R in data 4 marzo 2015 - volta ad ottenere copia dei seguenti documenti: 1) lettera raccomandata A.R. datata 22 novembre 2008 con numero di protocollo in arrivo; 2) busta che la conteneva con timbri postali; 3) eventuale risposta alla suddetta lettera relativa alla corresponsione delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 in favore dei medici specializzandi e l'importo corrisposto all'accedente, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al corso di specializzazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2015, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del tacito diniego opposto dall'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione per decidere nel merito ha necessità di sapere dall'amministrazione resistente se effettivamente detiene i documenti chiesti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di comunicare se i documenti richiesti dal ricorrente siano dalla stessa effettivamente detenuti. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini sono interrotti

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Acquaro (VV)

FATTO

La Sig.ra, in data 3/3/2015 formulava un'istanza di accesso diretta all'estrazione di copia:

- 1) dell'atto con cui la Segreteria comunale aveva attribuito al Geom., dipendente del Comune di (VV), le mansioni proprie della Cat. D, superiore a quella di provenienza (Cat. C);
- 2) del decreto n. 1 del 13/01/2014 con il quale il Sindaco di (VV) aveva nominato responsabile dell'area tecnica lavori pubblici il Geom.;
- 3) della determinazione n. 10 del 20/01/2014 con la quale il responsabile dell'area amministrativa approvava lo schema di convenzione per l'utilizzo, al di fuori dell'orario di lavoro, del Geom. per n. 12 ore settimanali.

A sostegno dell'istanza menzionava l'art. 10 del 267/2000, pareri del Ministero dell'Interno e una decisione di questa Commissione in ordine alla più ampia portata dell'accesso esercitato ai sensi del richiamato disposto del TUEL.

L'Amministrazione riscontrava la richiesta deducendone l'inammissibilità in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune e, con memoria depositata alla Commissione rilevava che la documentazione era comunque consultabile sul sito istituzionale e che, in ogni caso, il ricorso alla Commissione doveva ritenersi inammissibile in quanto l'istante avrebbe dovuto rivolgersi al Difensore Civico provinciale o, in subordine, regionale, mancando quello comunale.

L'istante replicava alla memoria del Comune rilevando l'impossibilità di reperire sul sito internet gli atti richiesti e deducendo l'assenza, ai vari livelli, nella Regione Calabria, con conseguente competenza della Commissione a decidere sull'istanza

Insiste, pertanto, affinché la Commissione riesamini il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordini all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Si premette che non consta a questa Commissione l'istituzione o l'operatività di un Difensore civico per l'ambito territoriale di competenza (Provincia di VV o Regione Calabria) ad onta di quanto dedotto dal Comune che si limita a menzionare risalenti atti amministrativi o normativi di previsione dell'istituto.

Data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, la Commissione rileva che il Comune, dopo aver affermato la presenza degli atti richiesti, in quanto pubblici, sul sito istituzionale dell'Amministrazione abbia riconosciuto come ostensibili i documenti richiesti.

Rilevato che la ricorrente deduce che essi non sono presenti sul sito in quanto riferiti al 2014 ed archiviati la Commissione ritiene che il Comune debba consentire l'accesso ai predetti documenti ovvero fornire all'istante l'esatto *link* per accedere agli stessi sul sito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, in data 31 marzo 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti relativi ai fatti di cui alle note n. 28478/T10-2Pers. Mr. Del 29-12-2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e n. 108/8 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

In data 28.4.2015 l'Amministrazione consegnava all'accedente tutta la documentazione richiesta, ad esclusione dei documenti costituenti atti di polizia giudiziaria per i quali l'autorità giudiziaria non aveva autorizzato l'ostensione.

Il signor, in data 29.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di consentire l'accesso ad alcuni dei documenti richiesti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene di dover condividere l'assunto del ricorrente secondo il quale, a seguito dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avente ad oggetto i fatti, attribuiti al signor con la denuncia presentata in data 24 gennaio 2014 presso la Procura Militare della Repubblica di Roma, i documenti in questione facenti parte di quel procedimento, hanno cessato di esser coperti dal segreto delle indagini preliminari, a norma dell'art. 329 c.p.p.

Conseguentemente si rivela ingiustificata la pretesa dell'Amministrazione di subordinare l'ostensione di tali documenti all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

Il Prof., docente presso il Liceo Artistico “.....” di sede distaccata dell’I.I.S. “.....” di, in data 24 giugno 2014, rivolgeva una istanza di accesso presso il suddetto Liceo finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di una serie di documenti relativi all’organizzazione ed all’utilizzo del personale docenti nell’insegnamento delle discipline di Laboratorio presso il Liceo Artistico “.....”, nonché tutti gli atti e documenti che il Liceo ha trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ai fini della determinazione degli organici e dell’utilizzo dei docenti di Laboratorio per l’a.s. 2013-2014 e per il 2014-2015.

A motivazione della richiesta, il Prof. affermava di voler tutelare i propri diritti di docente, nonché di beneficiario della L. 104/92, in quanto *“per legge l’assegnazione dei docenti all’insegnamento delle discipline di Laboratorio artistico del primo biennio avviene tramite specifica graduatoria, alla quale si accede in presenza di specifica abilitazione all’insegnamento ed adesione a specifiche direttive diramate dall’Amministrazione Centrale, volte alla tutela dei docenti di Laboratorio.”*

In data 23 luglio 2014, il Prof., su sollecitazione del Prof., D.S. dell’I.I.S., integrava la richiesta specificando i nomi dei docenti ai quali si rivolgeva l’accesso alle abilitazioni ed idoneità, valutate in sede di assegnazione dei docenti alle classi, chieste nella prima istanza.

In data 18 settembre 2014, l’I.I.S. “.....” concedeva l’accesso a tutti i documenti chiesti ad eccezione di quelli relativi alla Prof.ssa, in ragione del diniego opposto da quest’ultima all’ostensione dei propri dati.

In data 18 ottobre 2014, il Prof. adiva la Commissione avverso il parziale diniego dell’Amministrazione resistente. Il Prof. afferma di aver notificato il ricorso alla controparte e che *“si riserva di esibire la prova dell’avvenuta notifica dietro richiesta della Commissione e nei tempi assegnati.”*

In data 30 ottobre 2014, l’I.I.S. “.....” di inviava una memoria nella quale ribadisce di non aver concesso i documenti relativi alla Prof.ssa a fronte della sua opposizione all’ostensione degli stessi.

Con decisione del 12 novembre 2014, la Scrivente chiedeva al ricorrente di fornire prova di aver notificato il ricorso alla controparte.

In data 6 dicembre 2014, il Sig. inviava alla Commissione una comunicazione nella quale allega copia del certificato di residenza della controparte rilasciato dal Comune di Roma in data 3 dicembre 2014.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, avendo rilevato che il ricorrente non aveva assolto all'onere di aver spedito copia del ricorso della contro interessata, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del d.p.r. n. 184/2006, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Il signor, dopo essersi visto recapitare, con posta elettronica certificata, la predetta decisione di inammissibilità del ricorso, in data 30.4.2015, adiva la Commissione per sentir revocare tale decisione, sul presupposto che la Commissione non si sarebbe avveduta del fatto che, dopo la prima decisione interlocutoria emessa all'esito dell'adunanza del 12.11.2014, il ricorrente aveva allegato la documentazione idonea a dimostrare di aver notificato l'originario ricorso alla contro interessata.

DIRITTO

Il presente ricorso per revocazione deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre il decorso del termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione della revocanda decisione, ex art. 325 c. p. c., termine applicabile nel caso di specie, trattandosi di un ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.4 c.p.c., per denunciare un decisivo errore di fatto della decisione risultante dagli atti o documenti del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria Territoriale dello Stato di

FATTO

La Sig.ra, in data 28/02/2015 ha formulato istanza di accesso agli atti ex L. 241/90, al fine di verificare una eventuale difformità di applicazione della normativa vigente sui comandi del personale civile del Comparto Ministeri, evidenziando l'interesse diretto ad evitare un potenziale danno economico.

In particolare, è stata richiesta l'estrazione di copia della seguente documentazione: decreto ministeriale dell'applicazione speciale circa buoni pasto ed indennità giudiziaria; altri atti di assegnazione circa buoni pasto ed indennità giudiziaria; dettaglio del trattamento economico percepito ad oggi circa buoni pasto ed indennità giudiziaria afferenti la dott.ssa, dipendente del Ministero del Lavoro in comando presso la Procura della Repubblica di

La Ragioneria ha emesso il provvedimento di diniego al diritto di accesso prot. n. 3755 del 30/03/2015.

La signora adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora, dalla stessa individuata quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

L'istante ha allegato al ricorso la "notifica" alla parte interessata Dott.ssa con comunicazione indirizzata alla "mail professionale" c/o Ministero Giustizia e Lavoro.

Siffatta modalità di trasmissione, ancorché spedita da una pec della Dott.ssa e munita di ricevuta di "accettazione" da parte del server, non offre garanzie in ordine alla riconducibilità degli indirizzi mail alla contro interessate, né in ordine al contenuto dell'e-mail, né, infine, in ordine alla ricezione ed alla effettivo recapito del ricorso.

La Commissione rileva, per completezza, che l'Amministrazione ha motivato il rigetto dell'istanza anche in ragione della inesistenza ai propri atti dei documenti richiesti rilevando in particolare *“che il provvedimento con il quale il Ministero del Lavoro dispone il comando della dott.ssa presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Oristano non riconosce in capo alla medesima alcuna indennità di amministrazione giudiziaria, circostanza che, di per sé, comporta l'impossibilità da parte della Ragioneria di esibire il documento richiesto”*.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo di Venezia

FATTO

La ricorrente in epigrafe ha presentato in data 14.10.2014 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 12/3/2015 ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, sollecitata il 3/5/2015.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito in data 13/5/2015 la Commissione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'Amministrazione in data 4/5/2015 ha dato riscontro all'istanza della ricorrente, comunicando che il procedimento si conclude al 730esimo giorno e che il procedimento è in istruttoria, con l'invito a visualizzarlo on line.

Lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è infatti consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che la ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

L'istanza di accesso risulta pertanto inammissibile, atteso che non sussiste alcun silenzio dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Ten. Col.

contro

Amministrazione: Centro Militare Veterinario di

FATTO

Il Ten. Colonnello, essendo stato trasferito dalla sede di del Centro Militare Veterinario a quella di, in data 12 marzo 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti generati dal Centro Militare Veterinario di pertinenti al trasferimento in oggetto.

In data 9 aprile 2015 il signor precisava che tale istanza di accesso non poteva ritenersi soddisfatta dalla ostensione della documentazione relativa al preavviso d'impiego, con cui era stata riscontrata la precedente istanza di accesso del 23.2.2015 (sulla quale si era pronunciata la Commissione, dichiarando l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, all'esito dell'adunanza del 29.4.2015, n.d.r.).

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'accedente, in data 9.5.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 27.5.2015, inviava alla Commissione una nota nella quale rappresentava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua istanza di accesso del 9.4.2015 era stata accolta, con nota del 13.4.2015, nella quale si precisava che non vi erano agli atti dell'Amministrazione altre relazioni o richieste di trasferimento concernenti il ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'Amministrazione reso accessibile tutta la documentazione inerente il procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento di trasferimento del ricorrente, come documentato con la nota del 13.4.2015, allegata alla nota del 27.5.2015 inviata alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Roma

FATTO

La sig. ha presentato in data 13.03.2015 tramite raccomandata A/R all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione ed estrazione di copia dei decreti di ricostruzione di carriera del 20.06.2011 e del 21.06.2011 emessi dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma ai nn. 2.969 e 2.970 in data 13.03.2014.

Alla base dell'istanza di accesso agli atti è stata addotta la motivazione che in data 03.02.2015 la sig.ra ha ricevuto la comunicazione recante "recupero credito erariale costituitosi su partita di spesa fissa numero 00808559" protocollo n. 198875, con la quale la Ragioneria Territoriale del Ministero dell'Economia e della Finanze comunicava di aver effettuato il conguaglio con quanto percepito dalla sig.ra dal 1.06.1993 al 31.08.2011 sulla base dei decreti di ricostruzione carriera del 20.06.2011 e del 21.06.2011 emessi dall'Ufficio Scolastico Provinciale che attribuiscono un'anzianità minore rispetto a quella con cui sono stati effettuati i pagamenti.

In data 12/5/2015 la ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio dell'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente in data 26/5/2015 comunicava che con nota prot. 56744 del 22/04/2015 trasmessa a mezzo raccomandata a. 1470765774511 del 22/05/2015 aveva invitato la Sig.ra a presentarsi presso l'ufficio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Casacalenda

FATTO

La signora rivolgeva al Sindaco del Comune di Casacalenda un'istanza di diretta ad estrarre copia della comunicazione inoltrata dalla signora per segnalare presunte irregolarità nell'erogazione di fondi pubblici all'istante in concorso con l'Associazione culturale

L'istanza, presentata il 9/9/2014 è stata reiterata a mezzo difensore in data 7/10/2014, come dedotto dalla stessa ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la signora, con raccomandata a/r spedita in data 25/03/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data il 9/9/2014 e reiterata a mezzo difensore in data 7/10/2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Pur volendo considerare che il termine di trenta giorni per ricorrere alla Commissione decorresse dal 7/10/2014 (data della seconda istanza inviata a mezzo fax dal difensore) il ricorso risulta tardivamente proposto con raccomandata a/r spedita in data 25/03/2015.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente: –

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Casa Circondariale di “.....”

FATTO

La Sig.ra in servizio presso il Ministero della Giustizia ed assegnata presso la casa Circondariale di, con il profilo di Funzionario Pedagogico Area 3 F2, formulava un’istanza di accesso chiedendo di estrarre copia degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale.

Dopo aver concesso la visione e dopo una serie di differimenti e dinieghi motivati sulla base dell’assenza di una formale istanza, il Direttore dell’Istituto penitenziario rigettava la richiesta per carenza di interesse concreto ed attuale. La ricorrente reiterava, tramite difensore, la richiesta di accesso ed estrazione copia.

L’Amministrazione con nota del 07/5/2015 trasmetteva l’originaria istanza al funzionario della professionalità giuridico-pedagogia

La signora non condividendo il diniego opposto dall’Istituto in data 14/4/2015 e ritenendo il successivo inoltro del 7/5/2015 meramente dilatorio, ha adito la Commissione, unitamente al Dott., Segretario della locale, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso proposto dalla Sig.ra meritevole di accoglimento.

Con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano è costante l’avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta, per la natura partecipativa dell’accesso stesso ed è da qualificare di natura endoprocedimentale.

Inammissibile risulta il ricorso proposto dal Sig. che non è stato parte del procedimento di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Dichiaro inammissibile il ricorso proposto dal Sig.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, in data 17.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle "evidenze" presuntamente inviate al Garante dalla Cassa di Risparmio Chieti s.p.a., in relazione all'interpello presentato alla Cassa di Risparmio Chieti s.p.a. dall'accedente, in data 7.7.2014, al fine di conoscere l'origine di alcuni dati ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196/2014.

L'Amministrazione, con nota del 12 marzo 2015, comunicava al signor che la Carichieti s.p.a. non aveva trasmesso al Garante alcuna documentazione in relazione al predetto interpello.

Il signor, in data 13 aprile 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 20.5.2015, inviava una memoria nella quale ribadiva di non aver potuto rendere accessibile al ricorrente la documentazione richiesta, non avendo la Carichieti s.p.a. trasmesso alcun documento relativo all'interpello presentato dal signor in data 7.7.2014.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, un diniego di accesso alla documentazione richiesta, documentazione che l'Amministrazione ha attestato di non aver mai ricevuto dalla Carichieti s.p.a.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Parma

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante p.t. della, riferisce di un procedimento ispettivo avviato dall'amministrazione nei confronti della nell'ottobre 2012 e conclusosi nel gennaio 2015, all'esito del quale è stato emesso verbale di accertamento a carico dell'esponente.

Pertanto, in data 7 aprile u.s. la inoltrava domanda di accesso all'intera documentazione posta a fondamento dell'atto accertativo ed alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione.

L'amministrazione, con nota del successivo 4 maggio, negava l'accesso considerando l'istanza, da una parte, riferita a documenti non ben determinati e, dall'altra, ritenendo prevalente la tutela della riservatezza dei lavoratori dichiaranti.

Contro tale diniego la ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre affermare la titolarità di interesse qualificato all'accesso in capo alla, considerato che il verbale di accertamento è stato alla medesima notificato e che essa, dunque, è titolare di interesse endoprocedimentale all'ostensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Ciò premesso, il motivo di diniego basato sulla genericità della documentazione domandata dalla ricorrente è privo di pregio. Ed invero, risulta che l'accedente ha individuato in maniera specifica il procedimento all'interno del quale si sono formati i documenti oggetto di richiesta di accesso e tanto basta a ritenere la relativa istanza sufficientemente dettagliata.

Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, risulta dalla stessa documentazione versata in atti dal ricorrente che questi fosse a conoscenza di coloro che avevano reso dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo. Essi, quindi, rivestono la qualifica di controinteressati e come tali dovevano essere destinatari della notifica del ricorso introduttivo depositato dalla ricorrente, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi *in parte qua* inammissibile.

PQM

La Commissione accoglie in parte e nei sensi di cui in motivazione il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo dichiara inammissibile con riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei dati Personali

FATTO

Il Sig., in proprio, espone quanto segue.

A seguito dell'iscrizione dell'esponente ad un concorso a premi, questi cominciava a ricevere comunicazioni di posta elettronica indesiderati da parte della e per i quali inoltrava segnalazione al Garante resistente.

Quest'ultimo, con provvedimento del 5 novembre 2014, comunicava l'avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti della società che avrebbe effettuato un trattamento dei dati del ricorrente non conforme alle relative prescrizioni normative.

Pertanto, con richiesta del 1 aprile u.s., il chiedeva di poter accedere ai documenti detenuti dal dipartimento attività ispettive e sanzioni e relativi alla società Parte resistente, con nota del 8 aprile 2015, negava l'accesso ritenendo il procedimento sanzionatorio distinto ed autonomo rispetto alla segnalazione e non ravvisando interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 8 giugno è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione datata 29 maggio u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Società, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Frosinone

FATTO

Il Sig. nato in Pakistan il 02/02/1980 ed il Sig. nato in Pakistan il 30/03/1980, a mezzo del Sig., consulente amministrativo presso la (.....) hanno presentato in data 01/04/2015 all'ufficio della competente Prefettura di Frosinone richiesta di accesso agli atti relativi alle rispettive pratiche di emersione del lavoro irregolare.

L'Amministrazione riscontrava le richieste comunicando i motivi di rigetto delle due istanze a suo tempo formulate dei cittadini stranieri i quali hanno proposto ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Deducono, a riguardo, di aver richiesto e di avere interesse ad accedere all'intero fascicolo per visionare i provvedimenti resi e conoscere le ragioni che hanno portato al rigetto delle proprie istanze.

L'Amministrazione ha depositato memoria, rappresentando diffusamente lo svolgimento del procedimento amministrativo e le ragioni del rigetto delle istanze.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che risulta sufficientemente dimostrato il potere di rappresentanza conferito al Sig., al quale, peraltro, sono state indirizzate le note dalla Prefettura con cui sono state riscontrate le istanze di accesso.

Nel merito la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nei rispettivi fascicoli del procedimento riguardante gli istanti, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti, in quanto parti dei procedimenti in questione, hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Ciò posto, tenuto conto che l'Amministrazione ha dedotto di avere (già prima della istanza di accesso del 1/4/2015) messo a disposizione gli atti richiesti che non sono stati visionati per causa imputabile agli interessati e visto che la documentazione rilevante è stata prodotta innanzi a questa Commissione, gli istanti potranno estrarre copia degli atti direttamente presso la segreteria della Commissione ovvero rivolgersi nuovamente alla Prefettura con la quale dovranno, tuttavia, concordare le modalità attraverso cui prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Sicilia

FATTO

La Signora ha presentato, a mezzo del proprio difensore, un'istanza di accesso finalizzata a conoscere la data in cui il Sig., suo ex marito, è stato collocato in quiescenza al fine di poter formulare le proprie istanze per ottenere la quota parte di indennità di fine rapporto, rappresentando e documentando la propria qualità come ex coniuge, titolare di assegno di mantenimento.

Il Comando ha negato l'accesso rilevando citando le disposizioni del D.lsg. 196/2003 (Codice della Privacy).

La signora ha adito il Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al signor, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In ogni caso rileva la Commissione che il ricorso è finalizzato ad una richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

L'onorevole, nella sua qualità di membro e di vicepresidente della Commissione, della Camera dei deputati, in data 13 gennaio 2015, inviava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un'istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi al verbale della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera TRVA 13/14 di collegamento tra i Comuni di Uboldo e Tradate (Variante alla s.s. 233"Varesina", cosiddetta "Varesina bis", ricompresa nel Lotto 2 della Pedemontana).

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, l'onorevole, in data 28 aprile 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo di Novara

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 13/2/2014 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 9/3/2015 ha formulato, tramite l'Avv., istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ha adito in data 28/4/2015 la Commissione.

Con memoria del 18/5/2015 la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Novara ha rilevato che la richiesta di accesso non è stata indirizzata alla Prefettura di Novara, ma al Ministero dell'Interno.

Ha comunque evidenziato che il 19/2/2014 la Prefettura ha inviato al richiedente la lettera di avvio del procedimento e, contemporaneamente ha avviato l'istruttoria alla Questura di Novara, che a sua volta ha chiesto ulteriori accertamenti alle Questure di Napoli e Milano e con provvedimento del 21/10/2014 ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione della cittadinanza, così concludendo l'istruttoria di competenza.

Osserva infine che il provvedimento finale è di competenza del Ministero dell'Interno, che acquisisce i pareri necessari per l'emanazione del decreto di cittadinanza attraverso la consultazione di vari organi istituzionali.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione per la determinazione dei motivi del ritardo di avanzamento della pratica, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, cui non risulta rilasciata procura, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento e come tale sarebbe inammissibile.

In ogni caso la Commissione rileva che la Prefettura di Novara, seppur non destinataria dell'istanza di accesso, ha inoltrato la nota al Ministero dell'Interno ed ha ritenuto di precisare al richiedente lo stato di avanzamento della domanda di cittadinanza, per il rilascio della quale non sono ancora decorsi i termini di legge. Sotto tale profilo, pertanto, l'istanza appare improcedibile per cessazione della materia del contendere.

La Scrivente sottolinea per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Bergamo, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formatosi del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso risulta genericamente diretto a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2013.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

La Commissione rileva per completezza che, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è stato consultato sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", dal quale la pratica risulta in istruttoria ed in attesa dei pareri necessari per la definizione del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Centrale Pensioni

FATTO

Il Signor ha presentato in data 16.3.2015 istanza di accesso presso la Direzione Centrale Pensioni – Inps, finalizzata ad estrarre copia del verbale di una conferenza di servizi indetta dall'Istituto nell'ottobre/novembre 2014 per il trasferimento di risorse finanziarie da una salvaguardia all'altra, come esplicitamente previsto dal comma 193 della legge 147/2013.

Nell'istanza chiedeva altresì di conoscere la propria collocazione numerica nella graduatoria nazionale della quarta salvaguardia esodati stilata dall'Inps.

A sostegno dell'istanza deduceva di voler ricorrere alla Corte dei Conti per ottenere il proprio immediato collocamento a riposo.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso alla conferenza di servizi con provvedimento del 17.4.2015, affermando che non sussiste interesse diretto e concreto dell'istante e che non è ammesso un controllo generalizzato dell'attività dell'Istituto.

Quanto alla posizione dell'accedente, è stato precisato dall'Inps che ha maturato il requisito per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in data 1.11.2013. Pertanto non è rientrato tra i soggetti beneficiari della cd. quarta salvaguardia e l'Istituto sta procedendo all'invio delle comunicazioni ai beneficiari che hanno perfezionato i requisiti pensionistici in salvaguardia entro il 28.2.2015.

Con tempestivo ricorso il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il diniego opposto dall'Amministrazione basato sulla mancanza di interesse del ricorrente ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90 non appare fondato.

L'accedente è incluso nella quarta salvaguardia esodati di cui all'art. 11 bis del DL 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124 e con diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2015.

Sussiste, pertanto, un interesse qualificato dall'ordinamento in capo al ricorrente, essendo il medesimo titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, né potendosi configurare alcun tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Quanto al documento oggetto dell'istanza di accesso si evidenzia che l'Istituto non precisa se la conferenza di servizi si è tenuta o meno, ma solo che "l'INPS non è a conoscenza".

Né il ricorrente ha chiesto l'indizione di alcuna conferenza di servizi nel ricorso alla Scrivente, chiedendo il rilascio della documentazione (se esistente).

Inoltre, l'INPS, nel momento in cui verrà in possesso dei relativi dati, dovrà far conoscere all'accedente la posizione in graduatoria ("elenco generale").

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL di Brindisi – Stabilimento ospedaliero S. Giacomo – Monopoli

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto in data 23 marzo 2015 all'amministrazione resistente copia della radiografia-TAC effettuata presso il pronto soccorso del nosocomio resistente in data 11 maggio 2010.

L'amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 19 maggio u.s., il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso stante la mancata istituzione del Difensore civico nelle diverse articolazioni territoriali della Regione Puglia.

Nel merito, si osserva che la scrivente si è già pronunciata su analogo ricorso depositato dal medesimo ricorrente nella seduta del 29 aprile u.s., accogliendolo. Pertanto, non potendosi pronunciare nuovamente sulla questione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 19 marzo 2015 l'accesso all'esito degli esposti presentati dall'esponente in merito ad alcuni accertamenti sanitari effettuati sulla persona del, Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 18 maggio u.s., il ha depositato ricorso alla scrivente commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva che, nei limiti in cui esistano documenti conseguenti all'esposto presentato dal ricorrente, questi debbano essere al medesimo rilasciati, sussistendo un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Monopoli

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 31 marzo-1 aprile 2015 l'accesso all'esito degli esposti presentati dall'esponente in merito ad alcuni accertamenti sanitari effettuati sulla persona del Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 18 maggio u.s., il ha depositato ricorso alla scrivente commissione.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione osserva che, nei limiti in cui esistano documenti conseguenti all'esposto presentato dal ricorrente, questi debbano essere al medesimo rilasciati, sussistendo un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: (.....)

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Padova

FATTO

Il Sig., nella qualità di segretario provinciale dell'O.S. assistito e rappresentato dall'avv., riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2015 domanda di accesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 a numero otto allegati di delibere del CdA di parte resistente riguardanti delibere di spesa del direttore generale e del Rettore. Il successivo 31 marzo l'amministrazione resistente pubblicava le delibere di spesa del Direttore generale ma non quelle del Rettore, ritenute escluse dall'obbligo di pubblicazione in virtù dell'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013, come argomentato nella mail del 31 marzo trasmessa dall'amministrazione all'odierno ricorrente.

Contro tale parziale diniego la ha depositato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'O.S. si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso parzialmente accolta da parte resistente è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa - Procure della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e il Tribunale di Roma – Ministero Economia e Finanze e Direzione dei Servizi del Tesoro

FATTO

Il signor rivolgeva in data 20/3/2015 sette istanze di accesso rispettivamente all'Amministrazione della Difesa relativa a documenti inerenti i verbali o i decreti di grado di inabilità-invalidità derivanti da causa di servizio il 20/3/2015; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione al procedimento penale n. 29949/13; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca con riferimento al procedimento penale come persona lesa; infine al Ministero Economia e Finanze e alla Direzione dei Servizi del Tesoro inerenti eventuali copie di documenti riguardanti i verbali o i decreti di grado di inabilità-invalidità.

In data 13/5/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità dei silenzi opposti dalle varie Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso genericamente proposto avverso varie Amministrazioni resistenti e con riferimento a sette diverse istanze di accesso, in relazione anche a documenti che, ai sensi dell'art. 22 non sono documenti amministrativi (ma atti aventi carattere squisitamente processuali) è inammissibile.

Segnatamente la commissione rileva che ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b) e c) del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti e che nel caso di specie manca sia la delineazione di un interesse con riferimento a ciascuna istanza di accesso sia la ricostruzione di ciascuna vicenda, così come anche emerge dalle conclusioni che sono parziali.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: SAS di & C.

contro

Amministrazione resistente: Carabinieri – Tenenza di Rosarno

FATTO

Il Sig., investigatore privato accertatore e perito assicurativo, nella qualità di legale rappresentante p.t. della SAS di & C., riferisce di aver presentato in data 1 febbraio 2015 all'amministrazione resistente, richiesta di accesso ai documenti relativi ad un sinistro occorso a due autovetture condotte dalle signore e

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 18 marzo successivo comunicata alla ricorrente in data 1 aprile 2015, asserendo che la documentazione era già stata rilasciata alla signora

Contro tale diniego la ricorrente ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 26 maggio u.s. parte resistente ha trasmesso nota difensiva ribadendo quanto già opposto in sede procedimentale alla società odierna ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo alle signore e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *e*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando di Polizia Municipale del Comune di Piedimonte Etneo

FATTO

Il Sig., a seguito di notifica di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ha formulato all'amministrazione resistente in data 24 marzo 2015, istanza di accesso ai documenti relativi all'ultima taratura dell'apparecchiatura VELOMATIC 512 D, posta in Via, nonché documentazione relativa all'acquisto, messa in opera e formazione del personale per l'utilizzo di detta apparecchiatura.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, il successivo 12 maggio u.s. il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 8 giugno è pervenuta nota dell'amministrazione che insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, ritenuta la propria competenza in ragione dell'assenza del difensore civico nella Regione Sicilia, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento attesa la natura endoprocedimentale del chiesto e silenziosamente negato accesso, che radica in capo all'odierno ricorrente un interesse qualificato all'ostensione della documentazione domandata, peraltro utile ai prospettati fini difensivi prospettati dal Sig., così come – in una fattispecie analoga – stabilito dal TAR Lazio (sentenza 32009 del 2010).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Tribunale militare di Verona

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 21 marzo u.s. all'estratto dell'elenco delle due chiamate effettuate dall'utenza telefonica del funzionario in data 22 maggio 2012 verso una delle numerazioni telefoniche in uso al Dr. in merito ad una vicenda che ha coinvolto il ricorrente e relativa all'assenza di quest'ultimo per motivi di salute dal posto di lavoro.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 14 aprile u.s. ritenendo la domanda generica e richiamando analoghe istanze di accesso già presentate dal ricorrente.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 26 maggio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Tribunale militare di Verona

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 25 marzo u.s. istanza di accesso all'atto da cui risulti l'attivazione della procedura per la visualizzazione telematica dei certificati di malattia INPS, motivando l'istanza in base ad una vicenda che ha coinvolto il ricorrente e relativa all'assenza di quest'ultimo per motivi di salute dal posto di lavoro.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 24 aprile u.s. ritenendo la domanda non sorretta da interesse qualificato.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 giugno è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione che si richiama al diniego opposto.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso ai documenti presentata dal, invero, manifesta un interesse diretto, concreto e attuale in capo al medesimo essendo collegata alla fattispecie relativa all'assenza del ricorrente dal posto di lavoro e rispetto alla quale il ricorrente intende esperire azioni a tutela. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso è legato all'esistenza in concreto della documentazione richiesta dal ricorrente, circostanza di cui la scrivente Commissione non è a conoscenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Territoriale del Governo di Bari e Ministero dell'Interno

FATTO

Il sig., cittadino marocchino che ha presentato in data 21.5.2010 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, rivolgeva alle Amministrazioni resistenti un'istanza di accesso a documentazione relativa agli atti del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il sig., a mezzo dell'avv., in data 6.5.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'Interno, in data 29.5.2015, comunicava alla Commissione e al ricorrente che il diritto di accesso potrà essere esercitato presso la Prefettura di Bari nei giorni e negli orari dalla medesima stabiliti, con esclusione degli atti sottratti al diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modd. e del D. M. 10 maggio 1994, n. 415.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica

FATTO

Il Sig., funzionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio presso la sede di Sassari, riferisce di aver presentato in data 18 marzo 2015 domanda di accesso a tutti i documenti relativi ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'esponente come da nota del 29 aprile 2014.

Parte resistente ha riscontrato l'istanza in data 21 aprile 2015, disponendone il rigetto in quanto generica e comunque relativa a documentazione già in possesso dell'odierno ricorrente.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 8 giugno è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'interesse del ricorrente si configura come endoprocedimentale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, nel senso pertanto che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Prive di pregio, pertanto, sono le motivazioni addotte dall'amministrazione nel diniego impugnato dinanzi alla scrivente. Ed invero, la genericità della richiesta opposta da parte resistente è contraddetta dalla circostanza che la medesima amministrazione opera una ricognizione documentale di quanto da essa posseduto e di ciò che risulterebbe già consegnato al ricorrente. Tale profilo esclude che la richiesta fosse da considerare generica. Inoltre, la circostanza che altre amministrazioni così come quella resistente avrebbero già rilasciato copia della documentazione domandata, non è argomento

valido a giustificare il diniego, atteso che il ricorrente potrebbe, in ipotesi, aver smarrito quanto precedentemente rilasciato.

Pertanto il diniego impugnato è illegittimo e il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.